



SEGRETERIA PROVINCIALE

Frosinone 03100  
P.zza Martiri di Valle Rotonda, 10  
tel. 0775/835824-25  
fax 0775/859460  
URL: [www.uilfrosinone.it](http://www.uilfrosinone.it)  
email: [frosinone@uilfpl.it](mailto:frosinone@uilfpl.it)

## A TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI UIL FPL

### Informazioni sindacali

## DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112

Questo provvedimento, pubblicato sulla G.U. in data 28.06.2008, prevede numerosi interventi in materia di P.A. e di lavoro pubblico. Purtroppo il decreto-legge interviene pesantemente su tematiche di enorme rilevanza per la nostra categoria il governo con decretazione d'urgenza stravolge le regole del gioco, modificando d'imperio norme che rientrano fra le materie della contrattazione.

*Le nuove norme, sono immediatamente vigenti dalla data di pubblicazione: 28.06.2008.*

Di seguito, riportiamo una breve rassegna dei punti di maggiore criticità, rispetto ai quali esprimiamo forti perplessità e riserve:

**1) Articolo 49: contratti a tempo determinato** - Questo articolo rimuove alcuni vincoli che erano stati fissati per bloccare il fenomeno del precariato nella P.A., come ad esempio il divieto di stipulare rapporti a tempo determinato per periodi superiori a tre mesi. Ora i contratti possono essere rinnovati sino a raggiungere, per uno stesso lavoratore, però solo con lo stesso tipo di contratto, *un periodo massimo di tre anni in un quinquennio.*

Quindi di regola la P.A. assume solo con contratti a tempo indeterminato, ma può ricorrere a forme contrattuali flessibili per esigenze eccezionali e temporanee, ma mai per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

Se sono violate le disposizioni di assunzione e di impiego, i lavoratori non possono chiedere alla P.A. un contratto a tempo indeterminato, ma possono chiedere un risarcimento del danno.

Inoltre le Amministrazioni devono trasmettere alla Funzione pubblica e alla Ragioneria dello Stato le convenzioni per l'utilizzo degli LSU.

**2) Articolo 66: turn-over** – Sono rivisti in diminuzione i contingenti fissati dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per nuove assunzioni a tempo indeterminato viene mantenuta per il **2008** la percentuale del **20%** delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ma per il **2009** tale percentuale scende al **10%**, limite che vale sia come spesa complessiva, che come numero di unità da assumere.

Per gli anni **2010 e 2011**, la percentuale di nuove assunzioni a tempo indeterminato viene abbassata al **20%** delle unità cessate l'anno prima (con l'ultima finanziaria Prodi era del 60% per il 2010), mentre lo sblocco del turn over era completo a partire dal 2011, anche in questo caso, il limite vale sia come spesa complessiva, che come numero di unità da assumere.

Per l'anno **2012**, la percentuale da rispettare sale al **50%**, mentre solo dal **2013** viene ripristinata la possibilità di effettuare il turn over completo delle cessazioni verificatesi l'anno precedente.

Anche per quanto riguarda la **stabilizzazione dei precari** per l'anno **2009** le amministrazioni potranno effettuare procedure di stabilizzazione per una spesa complessiva non superiore al **10%** ( la L.296/2006, comma 526, stabiliva il 40%) delle cessazioni avvenute nell'anno precedente; in ogni caso, il numero delle unità di personale da stabilizzare non potrà superare il **10%** delle unità cessate nell'anno precedente.

Le amministrazioni provvedono entro il **31.12.2008** a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno del personale in relazione al presente decreto.

Appare evidente che l'abbassamento delle percentuali di nuove assunzioni dall'esterno avrà ripercussioni negative anche sulla possibilità di effettuare passaggi di area attraverso percorsi di riqualificazione interna.

**3) Articolo 70: solo equo indennizzo per causa di servizio** – Dal **2009**, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai quali stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio non spetterà più alcun “ trattamento economico aggiuntivo previsto da norme o dalla contrattazione collettiva”.

Viene quindi **abolito** l'incremento retributivo del **2,50%** oppure del **1,25%** del trattamento economico fondamentale.

**4) Articolo 71: assenze per malattia** – Tutti i dipendenti pubblici per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, **nei primi 10 gg.** è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio, sono escluse le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Inoltre le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento di funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 e, per i soli portatori di handicap ( e non per i loro familiari) i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

**In caso di *assenza superiore a 10 gg.* e, in ogni caso, dopo il *secondo evento di malattia nell'anno solare* (ossia al terzo) *l'assenza deve essere giustificata con un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica.***

***Le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.***

**5) Articolo 71: assenze per permesso retribuito** – Viene introdotto *l'obbligo di quantificare esclusivamente a ore* l'ammontare dei permessi retribuiti fissati dalle norme e dai contratti collettivi.

Inoltre la fruizione di tali permessi comporterà una corrispondente decurtazione sulle quote spettanti per la produttività (con poche eccezioni, tra cui le assenze per congedo parentale, i permessi per lutto e quelli richiesti da portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92).

Quindi per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

**6) Articolo 72: possibilità di andare in pensione in anticipo con il 50% dello stipendio** - Dal *2009* al *2011* i dipendenti pubblici (esclusi quelli della scuola) possono chiedere entro il *1° marzo di ogni anno* (l'amministrazione ha facoltà di accettarla o meno, a secondo delle proprie esigenze), di essere esonerati dal servizio nei *5 anni* che precedono la maturazione dell'anzianità contributiva massima di *40 anni* e se entro l'anno raggiungono il requisito minimo di età.

Durante tale periodo, i dipendenti percepiranno una retribuzione pari al *50%* di quello “ complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione” che sale al *70%* se si impegnano in attività di volontariato in associazioni riconosciute.

Al momento del collocamento a riposo, riceveranno la stessa pensione che avrebbero avuto se fossero rimasti in servizio.

Il trattamento temporaneo si può cumulare con altri redditi di lavoro autonomo o per collaborazioni e consulenze, purché non rese alla P.A. . In base ai risparmi ottenuti, la P.A. può procedere ad assunzioni in più rispetto a quelle consentite.

**7) Articolo 72: trattenimento in servizio fino a 67 anni a discrezione dell'amministrazione** – I dipendenti pubblici che vogliono rimanere in servizio oltre il limite di età devono presentare domanda tra *i 24 e i 12 mesi prima*.

La P.A. valuta se accogliere o no la richiesta.

Sono fatte salve le permanenze al lavoro esistenti e quelle già decise e che partono prima del *31.12.2008*.

Se invece il trattenimento è stato autorizzato con decorrenza *01.01. – 31.12.2009*, le amministrazioni hanno facoltà di ripensarci.

I trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza a partire *01.01.2010* decadono automaticamente e gli interessati devono ripresentare domanda all'amministrazione.

Inoltre è data facoltà alle amministrazioni di risolvere, con preavviso *di 6 mesi*, i rapporti di lavoro con personale che abbia già raggiunto il limite massimo di *40 anni* di anzianità contributiva.

**8) Articolo 73: Dipendenti pubblici, part-time non più automatico**

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale viene assoggettato alla discrezionalità dell'amministrazione, *non avviene più automaticamente dopo 60 gg. dalla domanda*, ma deve essere concessa dall'amministrazione, che la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell'ente.

I risparmi che derivano dalla trasformazione dei contratti in part-time sono utilizzati, 70%, per incentivare la mobilità del personale, mentre viene cancellata del tutto la percentuale (pari al 20%) di risparmi destinata alla produttività.

**9) Articolo 76: Spese di personale per gli enti locali e della Camere di Commercio** - Tra le *spese per il personale* che gli enti locali devono ridurre in base alla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 557 e smi) rientrano anche le spese per i

*co.co.co.*, la *somministrazione di lavoro*, gli *incarichi a contratto*, il personale di cui all'art. *110 D.lgs 267/2000*, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente.

*Quindi ai fini dell'applicazione del presente articolo, quanto sopra evidenziato costituisce spesa per il personale.*

Gli Enti che spendono almeno il 50% delle spese correnti per il personale non possono assumere nell'attesa che si conosceranno i parametri dettati da un Dpcm nei prossimi 90 giorni.

**10) Articolo 18: Personale delle società pubbliche** – Le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici assumono dipendenti conformandosi ai criteri di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, trasparenza e rispetto delle pari opportunità. Procedure da decentrare, commissioni composte da esperti esterni, non politici né sindacalisti. Principi analoghi per le partecipate.

**11) Articolo 41: Orario di lavoro** – Dettate alcune precisazioni in materia di lavoro . Tra le altre, è considerato < *lavoratore notturno* > chi lavora di notte per almeno 3 ore; le attività connesse al regime di reperibilità non interrompono il *riposo giornaliero* (11 ore ogni 24 ore); *le 24 ore consecutive di riposo obbligatorio ogni 7 giorni sono calcolate come media in un periodo al massimo di 14 giorni.*

In assenza di accordi nazionali, la contrattazione aziendale può stabilire deroghe sull'orario di lavoro.

Ritocate anche le sanzioni irrogate a chi viola le norme sull'orario di lavoro.

Non viene applicato al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del SSN, l'art. 4 del sulla durata massima dell'orario di lavoro e l'art. 7 sul riposo giornaliero, del D.L.vo n. 66/2003; ciò in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio alla responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato.

Sarà la contrattazione collettiva che definirà le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

**12) Articolo 46: Consulenze nella P.A.** - Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a esperti privi di specializzazione universitaria se si tratta di professionisti iscritti in Ordini o Albi.

L'amministrazione, prima di conferire questi incarichi ha l'obbligo di accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Il ricorso a **co.co.co.** per svolgere funzioni ordinarie o il loro utilizzo come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Questo decreto che di fatto anticipa la Finanziaria 2009, come si è potuto vedere interviene pesantemente su tematiche di enorme rilevanza per i lavoratori che operano nelle nostre amministrazioni.

Mentre da un lato il governo dichiara di voler fare insieme ai lavoratori le riforme indispensabili per rendere la P.A. più efficiente e più vicina alle esigenze dei cittadini, dall'altro lato abbatte in modo indiscriminato le risorse disponibili per la contrattazione integrativa.

*Fraterni saluti.*

*Frosinone, 30 giugno 2008*

*Il Segretario Responsabile  
Paolo Pandolfi*